

Azienda:	FONDAZIONE UNICAMPUS SAN PELLEGRINO		
UNITA' LOCALE : VICENZA CORSO SANTI FELICE E FORTUNATO N. 50			
Data:	29 settembre 2020	Revisione:	01

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO DA “CORONAVIRUS”

relazione sulla valutazione del rischio biologico correlato all'emergenza legata alla diffusione del virus cosiddetto “coronavirus” Covid-19

Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

**ALLEGATO al Documento di Valutazione dei Rischi generale dell'azienda
ex artt. 17 e 28 D.Lgs 81/2008**

PROTOCOLLO UNIVERSITA' Istituzioni per la formazione superiore

IL DATORE DI LAVORO

IL MEDICO COMPETENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE PROTEZIONE

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA





DOCUMENTO PREDISPOSTO DA PER. IND. MASSIMO DE PAOLI

Consulente Sicurezza e Salute del Lavoro e Prevenzione Incendi - RSPP

Per. Ind. Massimo De Paoli



SOMMARIO

SOMMARIO.....	2
ANAGRAFICA.....	3
DEFINIZIONE DEL VIRUS – Informativa preliminare	4
Nuovo coronavirus SARS-CoV-2	4
ADEMPIMENTI NORMATIVI DLgs 81/08.....	6
VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	9
STRATEGIE DI PREVENZIONE – MISURE CONTENITIVE NELL’UNIVERSITA’	10
MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA.....	10
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	11
LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO NELLE AULE UNIVERSITARIE IN SICUREZZA	11
PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DI CASI CONFERMATI E SOSPETTI DI COVID-19 NELLE AULE UNIVERSITARIE	12
MISURE SPECIFICHE PER EVENTUALI LOCALI APERTI AD UTENTI ESTERNI	14
FORNITORI ESTERNI.....	15

ANAGRAFICA

Nome ente: **FONDAZIONE UNICAMPUS SAN PELLEGRINO**

Partita IVA: 03 903 200 404

E-Mail: segreteria@fusp.it

Sede legale: Misano (RN)
via Massimo D'Azeglio n. 8

Sede operativa: Vicenza
Corso Santi Felice e Fortunato
n. 50

Telefono: 0444/545475

Fax:

613880

Cod Ateco
2007: 85.4 istruzione post-
secondaria

Fascia di rischio per la
formazione sulla sicurezza: medio

Attività svolta: scuola superiore per mediatori linguistici

Alunni : in totale circa 45

Lavoratori occupati: 3 dipendenti, circa 15 docenti con contratti di collaborazione ed altro

Datore di lavoro **ARDUINI STEFANO**
("Rappresentante Legale" ex art. 8 D.M. 382/'98): Nato 04.12.1956 Pesaro (PU)
Presidente Fondazione dal 12.11.2015

Medico competente: **dott. GUIDI SILVIO**

Resp. Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): **Per. Ind. DE PAOLI MASSIMO**
consulente esterno (nomina del 01.09.2014)

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: **dott. GUIDI MICHELE**
(eletto il 16.01.2015)

Referente Covid19: **MELE SALVATORE**

Il presente documento è da intendersi come allegato integrativo del Documento di Valutazione dei Rischi generale della Fondazione, ex art. 17 e 28 D.L.gs 81/2008.

DEFINIZIONE DEL VIRUS – Informativa preliminare

Fonte: Ministero della salute – www.salute.gov.it

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione.

I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni '60 e sono noti per infettare l'uomo e alcuni animali (inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale.

Ad oggi, sette coronavirus hanno dimostrato di essere in grado di infettare l'uomo:

- coronavirus umani comuni: HCoV-OC43 e HCoV-HKU1 (*Betacoronavirus*) e HCoV-229E e HCoV-NL63 (*Alphacoronavirus*); essi possono causare raffreddori comuni ma anche gravi infezioni del tratto respiratorio inferiore
- altri coronavirus umani (*Betacoronavirus*): SARS-CoV, MERS-CoV e 2019-nCoV (ora denominato SARS-CoV-2).

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2

Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, in Cina, a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l'*International Committee on Taxonomy of Viruses* (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "**Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2)**. A indicare il nome è stato un gruppo di esperti incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata **COVID-19**. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

Sintomi

I sintomi più comuni di una persona con COVID-19 sono rappresentati da:

- febbre
- stanchezza
- tosse secca.

Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente.

Recentemente sono state segnalati come sintomi legati all'infezione da Covid-19, l'anosmia/iposmia (perdita /diminuzione dell'olfatto) e, in alcuni casi l'ageusia (perdita del gusto).

Nei casi più gravi, l'infezione può causare

- polmonite
- sindrome respiratoria acuta grave
- insufficienza renale e persino la morte.

Alcune persone si infettano ma non sviluppano alcun sintomo (asintomatici). Generalmente nei bambini e nei giovani adulti i sintomi sono lievi e a inizio lento. Circa 1 persona su 5 con COVID-19 si ammala gravemente e presenta difficoltà respiratorie, richiedendo il ricovero in ambiente ospedaliero. Le persone anziane e quelle con malattie pre-esistenti, come ipertensione, malattie cardiache o diabete e i pazienti immunodepressi (per patologia congenita o acquisita o in trattamento con farmaci immunosoppressori, trapiantati) o patologie respiratorie hanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi di malattia.

Periodo di incubazione

Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici. Si stima attualmente che vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni.

Trasmissione

Il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette, ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo
- contatti diretti personali
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

La principale via di trasmissione del virus, secondo l'OMS, in base ai dati attuali disponibili, avviene attraverso il contatto stretto con persone sintomatiche. È ritenuto possibile, sebbene in casi rari, che persone nelle fasi prodromiche della malattia, e quindi con sintomi assenti o molto lievi, possano trasmettere il virus.

Corretta igiene

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. E' comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l'uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus.

Mani

Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol (concentrazione di alcol di almeno il 70%).

Superfici

L'utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 70% o a base di cloro all'0,1% (candeggina). Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle norme igieniche è comunque fondamentale.

Trattamento

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata dal nuovo coronavirus e al momento non sono disponibili vaccini in grado di proteggere dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche e vaccini sono in fase di studio.

Prevenzione

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo le principali norme di igiene, collaborando all'attuazione delle misure di isolamento e quarantena in caso di contagio, seguendo le indicazioni delle autorità sanitarie.

ADEMPIMENTI NORMATIVI DLgs 81/08

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 1:

Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall' <i>ALLEGATO XLVI</i> o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2	GRUPPO 3 : “CORONAVIRUS COVID-19” <i>Agente biologico del gruppo 3: agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.</i>
b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte	Vedere paragrafo introduttivo
c) dei potenziali effetti allergici e tossici	Non noti
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta	Vedere paragrafi successivi
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio	Vedere paragrafi successivi
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati	Non pertinente

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 5:

Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici	Essendo un virus in diffusione tra la popolazione, non esiste una particolare identificazione lavorativa. Essendo la trasmissione uomo-uomo, qualsiasi attività aggregativa, quindi anche il lavoro nella sua più generale forma, può essere fonte di potenziale esposizione
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a)	Tutti i lavoratori che non svolgano lavoro squisitamente solitario
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi	V. “Anagrafica”
d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate	Vedere paragrafi successivi
e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico	Non applicabile

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 272 comma 2:

In particolare, il datore di lavoro:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente	Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici	In corso di valutazione continua, soprattutto in funzione delle comunicazioni delle istituzioni preposte, cui si deve fare riferimento
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici	Non applicabile
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione	Vedere paragrafi successivi
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro	Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati	Non applicabile
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale	Non applicabile
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti	Non applicabile, poiché non esiste il concetto di "incidente" per la situazione descritta
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile	Non applicabile
l) predisporre i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi	Vedere paragrafi successivi
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro	Non applicabile

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 273 comma 1:

1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle	Applicabile e presente per la parte dei servizi igienici, applicabile per le docce solo se già previste per la natura del lavoro stesso. Per gli antisettici per la pelle, vedere paragrafi successivi
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili	Non applicabile in quanto non trattasi di uso deliberato di agenti biologici all'interno delle fasi lavorative

c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva	Vedere paragrafi successivi
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti	Non applicabile in quanto non trattasi di uso deliberato di agenti biologici all'interno delle fasi lavorative

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 278 comma 1:

1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati	Informazione formazione ex DLgs 81/2008
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione	Informazione formazione ex DLgs 81/2008
c) le misure igieniche da osservare	Informazione formazione ex DLgs 81/2008
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego	Consegna di semimaschere facciali filtranti e/o mascherine chirurgiche Informazione formazione ex DLgs 81/2008
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4	Non applicabile
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze	Non applicabile

Registro degli esposti e degli eventi accidentali di cui al D.Lgs. 81/08 Art.280: **non applicabile.**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Parte della valutazione del rischio è già stata condotta nel precedente paragrafo “Adempimenti normativi”.

Per la parte che segue, nella quale vengono definite le misure di contenimento del rischio, le misure di prevenzione e protezione, i DPI da utilizzare, le procedure ordinarie e straordinarie, le misure indicate sono tratte da:

- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*” – ALLEGATO 18 - **Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l'anno accademico 2020/21**
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 settembre 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*” - ALLEGATO 22 - **PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DI CASI CONFERMATI E SOSPETTI DI COVID-19 NELLE AULE UNIVERSITARIE.**

Il presente documento è da intendersi come allegato integrativo del Documento di Valutazione dei Rischi generale dell'azienda, ex art. 17 e 28 D.L.gs 81/2008.

Il responsabile dell'attuazione delle misure definite nel presente documento nonché il soggetto a cui spetta la verifica circa l'effettiva applicazione ed il rispetto nel tempo di quanto definito è il DATORE DI LAVORO, a meno di delega o incarico ad altri soggetti aziendali (“PREPOSTO” per unità locale).

I tempi di attuazione devono intendersi IMMEDIATI, fatta eccezione per eventuali misure organizzative o tecniche che dovessero richiedere attività che, per ragioni oggettive, non sono immediatamente realizzabili.

STRATEGIE DI PREVENZIONE – MISURE CONTENITIVE NELL’UNIVERSITA’

Anche per le attività universitarie, pur in presenza di specificità di contesto, restano validi i principi cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici negli altri ambiti, ovvero:

1. distanziamento sociale;
2. rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;
3. capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e ospedaliera.

È necessario quindi prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate nello specifico contesto delle università, tenendo presente i criteri già individuati dal CTS per i protocolli di settore, anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL, ovvero:

1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realtà e nell'accesso a queste;
2. La prossimità delle persone (es. studenti, docenti, personale ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento);
4. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;
5. La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;
6. L'adeguata aerazione negli ambienti al chiuso;
7. L'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
8. La disponibilità di una efficace informazione e comunicazione;
9. La capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i conseguenti ruoli.

MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA

1. AULE.

Le aule universitarie, di molteplici tipologie, sono in molti casi a postazioni fisse, organizzate in file distanziate di 75-85 cm. Fermo restando **l'uso obbligatorio delle mascherine** per tutto il tempo di permanenza nelle strutture didattiche, nelle aule con posizionamento libero delle sedute degli studenti, le postazioni saranno collocate alla **distanza minima di 1 m.**

Nelle aule con postazioni fisse è prevista l'occupazione di postazioni alternate "a scacchiera" nel rispetto del distanziamento minimo di 1 metro, con un margine della misura di +/- 10%, in considerazione delle caratteristiche antropometriche degli studenti, nonché della dinamicità della postura.

Alle aule e agli spazi universitari aperti agli studenti saranno applicate **procedure di sanificazione quotidiane** secondo le indicazioni dell'ISS previste nella Circolare del Ministero della salute "Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie superfici, ambienti interni e abbigliamento", in particolare nella sezione Attività di sanificazione in ambiente chiuso.

Nelle aule verrà garantito inoltre un **frequente ricambio d'aria** (ad esempio prevenendo apertura delle finestre ad ogni cambio di lezione e comunque non meno di 2 volte al giorno).

In ogni aula, e negli spazi comuni, sarà disponibile un **dispensatore di soluzione igienizzante idroalcolica** per permettere l'igiene delle mani all'ingresso in aula, favorendo comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro.

2. SPAZI COMUNI E FLUSSI

Per ogni complesso didattico vengono valutati i **flussi di entrata e di uscita**, gli spostamenti interni, le caratteristiche degli spazi comuni, ecc. e vengono messe in atto le misure più efficaci per prevenire assembramenti al di fuori delle lezioni in aula. In particolare, si ricorre alla programmazione di **flussi ordinati di studenti**, attraverso la predisposizione di **vie di ingresso e di uscita definite** e indicate attraverso esplicita cartellonistica, definendo ed indicando altresì capienza e modalità di utilizzo di aree e servizi comuni e, qualora necessario, predisporre orari di inizio delle lezioni non simultanei per permettere flussi di studenti sfalsati temporalmente.

Misure specifiche per i lavoratori (docenti, personale tecnico, amministrativo e di ricerca)

Per quanto concerne il personale, a seguito dell'approvazione della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con circolare del Ministro della pubblica amministrazione n. 3 del 24 luglio 2020, recante il "Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19", sono state fornite indicazioni per il rientro in sicurezza dei dipendenti pubblici, ponendo l'accento sugli elementi di maggior rilievo della norma, quali la presenza del personale nei luoghi di lavoro non più correlata alle attività ritenute indifferibili e urgenti; la disposizione in esame consente quindi alle amministrazioni di prevedere il rientro in servizio anche del personale fino a oggi non adibito a queste ultime. Le università definiranno le modalità per garantire al meglio la piena ripresa di tutte le attività coinvolgendo, nell'ambito delle ordinarie relazioni, le Organizzazioni sindacali per l'ambito di competenza, come già anticipato con nota del Ministro dell'università e della ricerca del 30 luglio u.s., prot. n. 2833.

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Indicazioni di informazione e comunicazione

Vengono predisposte iniziative di informazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate: la Fondazione assicura **adeguata comunicazione** agli studenti, al personale docente e al personale tecnico amministrativo in modalità telematica (siti web, comunicazioni via mail, webinar dedicati, ecc.), ed anche attraverso una **cartellonistica**, chiara e ben visibile che aiuti nella gestione dei flussi in entrata e in uscita e renda evidenti le misure di sicurezza necessarie.

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO NELLE AULE UNIVERSITARIE IN SICUREZZA

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore), NON puoi venire in università. All'ingresso in università è prevista la rilevazione della temperatura corporea. Si rimanda comunque alla responsabilità individuale rispetto al proprio stato di salute.
2. Quando sei negli spazi comuni universitari (aule, laboratori, spazi comuni ecc.) indossa sempre una mascherina per la protezione del naso e della bocca.
3. Segui le indicazioni riportate sulla cartellonistica.
4. Nelle aule siediti solo nelle sedute permesse (evidenziate da appositi segnali), evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico.
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser di soluzioni igienizzanti per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la mascherina.

PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DI CASI CONFERMATI E SOSPETTI DI COVID-19 NELLE AULE UNIVERSITARIE

Il presente protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19 nelle aule universitarie - proposto dalla CRUI e modificato per recepire il parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico di supporto al Capo del Dipartimento della protezione civile per l'emergenza di COVID-19 nella riunione del 28 agosto 2020, trasmesso dal Ministro della salute con nota del 3 settembre u.s. (prot. n. 63) - integra le linee guida per lo svolgimento delle attività didattiche e curriculari nelle università, applicabili in quanto compatibili anche alle istituzioni a.f.a.m., di cui all'allegato 18 del d.P.C.M. 7 agosto 2020. Tali linee guida - che a loro volta traggono origine dal documento CRUI "Modalità di ripresa delle attività didattiche AA 2020/21 nelle Università" con le allegate raccomandazioni del predetto Comitato Tecnico Scientifico, trasmesso dal Ministro dell'università e della ricerca con nota prot. 0002833 del 30/07/2020 - descrivono, infatti, tutte le misure ed i comportamenti da tenere per la "prevenzione primaria" dell'infezione da SARS-CoV-2, atti cioè a ridurre l'esposizione al virus.

Il presente protocollo, invece, specifica una linea di attività (gestione dei casi confermati e sospetti di COVID-19 nelle aule universitarie) che rientra nella cosiddetta "prevenzione secondaria" dei focolai epidemici di COVID-19, attraverso l'individuazione dei casi confermati o sospetti di COVID-19 e la gestione tempestiva dei relativi contatti stretti o casuali.

La procedura descritta nel presente protocollo richiede una collaborazione stretta tra gli Uffici della Sicurezza degli Atenei e l'Autorità Sanitaria Competente, rappresentata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, al fine di predisporre tempestivamente ed efficacemente le appropriate misure di prevenzione.

In proposito, in ciascun Ateneo viene identificato un referente (**Referente Universitario per COVID-19**) che deve svolgere un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione. Il Referente Universitario per COVID-19, di norma individuato tra il personale degli Uffici della Sicurezza dell'Ateneo ed eventualmente coadiuvato dal Gruppo di Lavoro/Task Force COVID-19 ove costituita, rappresenta l'anello di congiunzione tra l'Ateneo e l'Autorità Sanitaria Competente sia per i protocolli di prevenzione e controllo in ambito universitario sia per le procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti e confermati. Il Referente Universitario per COVID-19 mette in atto, inoltre, quanto necessario per il supporto e la comunicazione a studenti con disabilità, eventualmente, ove necessario, disponendo procedure dedicate.

3. Presupposto importante per la gestione dei casi confermati e sospetti di COVID-19 è che gli Atenei si dotino di sistemi che consentano di conoscere il nominativo degli studenti iscritti a ogni corso o a ogni turno del corso, ove presenti (con riferimento all'aula e al giorno). Tali elenchi (registri cartacei o registrazioni informatiche) devono essere predisposti e devono essere conservati per almeno 14 giorni dalla data di ogni lezione per essere messi a disposizione del Dipartimento di prevenzione che potrebbe richiederli per eventuali attività di contact tracing. Tali sistemi possono essere i sistemi informatizzati di prenotazione da parte degli studenti e/o la rilevazione fisica delle presenze (tramite lettura di codice a barre, appello nominale in aula da parte del docente, ...) e/o infine l'elenco degli iscritti all'insegnamento o al turno. È importante infatti ricordare che le linee guida prevedono che nella fase 3 la didattica sia erogata con modalità mista, con il docente in aula e gli studenti in parte in aula e in parte collegati da casa. Ciò impone la suddivisione della classe degli studenti in gruppi, in modo da programmare le opportune turnazioni. Tale organizzazione dell'erogazione implica la conoscenza dell'elenco degli studenti ammessi a frequentare in presenza.

4. Nel caso in cui l'Ateneo venga a conoscenza, attraverso l'Autorità Sanitaria Competente, di un caso confermato di COVID-19 riferito a uno studente o a un docente presente in aula o al personale tecnico amministrativo preposto alle attività di supporto alla didattica, in un determinato giorno, collabora, attraverso gli Uffici della Sicurezza con l'autorità sanitaria competente (Dipartimento di Prevenzione) all'adozione delle misure necessarie. In particolare sempre in raccordo con il DdP dispongono la chiusura dell'aula e la disinfezione e sanificazione della stessa, secondo le procedure previste dai protocolli in vigore; supportano l'attività di contact tracing trasmettendo contestualmente all'Autorità Sanitaria Competente l'elenco dei docenti, del personale tecnico amministrativo e degli studenti iscritti all'insegnamento e/o al turno con il caso confermato nel periodo compreso tra i due giorni precedenti l'inizio dei sintomi o l'effettuazione del tampone e la data d'inizio dell'isolamento. Inoltre a tali studenti, docenti e personale tecnico amministrativo gli Uffici della Sicurezza inviano, sempre in accordo con DdP comunicazione raccomandando, in via cautelativa, di isolarsi a casa e la sorveglianza passiva dei sintomi e invitando a seguire pedissequamente le disposizioni dell'Autorità Sanitaria Competente. Spetta infatti all'Autorità Sanitaria Competente l'effettuazione dell'indagine epidemiologica e l'individuazione delle eventuali misure da attuare (ad es. quarantena, isolamento, sorveglianza attiva, etc). La ripresa delle attività didattiche in presenza sono subordinate all'esito dell'indagine epidemiologica e alle raccomandazioni del Dipartimento di Prevenzione. In ogni caso, fatte salve diverse comunicazioni e disposizioni da parte dell'Autorità Sanitaria Competente si consiglia per gli studenti, i docenti e il personale tecnico amministrativo a supporto della didattica la ripresa dell'attività in presenza solo al termine di un periodo di quindici giorni, anche in considerazione che l'attività didattica può proseguire on-line e non è quindi sospesa. La medesima procedura viene attivata anche per le attività curriculari (esami di profitto, esami di laurea, ...)

5. Nel caso in cui si identifichi in aula e/o durante attività curriculare (esami, lauree, ...) un caso sospetto (cioè un soggetto con temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, o sintomatologia compatibile con Covid-19), questo va immediatamente dotato di mascherina chirurgica (qualora non ne fosse già dotato) e adeguatamente isolato (in una stanza dedicata o in un'area di isolamento) dalle altre persone, se non quelle strettamente necessarie a una sua assistenza e che comunque dovranno indossare mascherine chirurgiche e cercare, nei limiti consentiti dalla situazione di stare ad almeno un metro di distanza. È necessario provvedere a che lo stesso possa ritornare al proprio domicilio al più presto possibile, invitandolo a contattare il proprio medico di base (MMG) o in sua assenza l'USCA o il DdP per la valutazione clinica necessaria e l'eventuale prescrizione del test diagnostico. L'area di isolamento e quella frequentata dal soggetto con la sintomatologia dovranno essere sanificate in via straordinaria. Non è indicata, in questo caso, la sospensione dell'attività didattica in presenza, che ovviamente sarà disposta in caso di conferma del caso sospetto. Il caso, a questo punto confermato, innescherà la procedura di cui al precedente punto 4.

6. Al fine di facilitare il tracciamento e l'identificazione dei contatti stretti e di quelli casuali laddove si verificassero i casi di cui ai punti 4 e 5, gli studenti, i docenti e il personale tecnico amministrativo degli Atenei sono fortemente invitati a dotarsi della app IMMUNI tenendola attiva durante i periodi di presenza negli spazi dell'Ateneo.

Numero verde "Covid19" Regione Veneto	800 46 23 40
Emergenza Sanitaria	118

MISURE SPECIFICHE PER EVENTUALI LOCALI APERTI AD UTENTI ESTERNI

Se sono presenti locali accessibili ad utenti esterni (es. reception, segreterie, uffici amministrativi), alle condizioni in cui è possibile l'accesso di utenti esterni, devono essere adottate ulteriori misure specifiche per ridurre il rischio di contagio:

- dagli utenti al personale dell'attività
- tra gli utenti stessi
- dal personale dell'attività agli utenti

Pertanto, in aggiunta alle misure di prevenzione e protezione indicate ai paragrafi precedenti, vengono definite le seguenti ulteriori misure:

ACCESSI SCAGLIONATI E REGOLAMENTATI

L'accesso ad utenti esterni deve avvenire previa verifica che la persona che deve accedere non presenti temperatura corporea $> 37,5^{\circ}\text{C}$ (è prevista misurazione con termometri idonei, ad infrarossi), non abbia sintomi sospetti, non abbia avuto contatti con altre persone positive al virus Covid-19 negli ultimi 14 giorni e non sia in quarantena per contatti sospetti con soggetti positivi. Tale verifica può essere fatta quantomeno affiggendo cartelli monitori espliciti agli ingressi.

L'accesso degli utenti ai locali deve essere il più possibile scaglionato, preferibilmente su appuntamento. Ove possibile, deve essere distinto il percorso di entrata dal percorso di uscita. Sia valutata eventualmente anche la possibilità di ampliare le fasce orarie di apertura.

Indicativamente nei locali fino a 40 mq. può accedere una sola persona alla volta, oltre a un massimo di 2 lavoratori contemporaneamente presenti.

AVVISI ALL'INGRESSO E NUMERO MASSIMO UTENTI AMMESSI. Agli ingressi devono essere esposti avvisi (cartelli) indicanti le regole e le modalità per accedere all'interno dell'attività. Questi avvisi dovranno riportare in sintesi le regole stabilite e dovranno richiamare l'obbligo a rispettare le distanze interpersonali di sicurezza e il rispetto degli eventuali altri obblighi definiti (es. uso mascherina).

RISPETTO TASSATIVO DELLA DISTANZA MINIMA DI SICUREZZA. All'interno dei locali deve essere sempre rispettata la distanza interpersonale minima di almeno 1 metro, sia tra gli utenti, sia rispetto al personale (lavoratori). Per le aree a ridosso di banconi (es. reception), casse, scrivanie e ove presenti lavoratori, deve essere valutata l'adozione di ulteriori misure rivolte agli utenti quali:

- segnaletica a terra indicante chiaramente le distanze di sicurezza di mantenere
- cartelli ove richiamato l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza
- installazione di barriere fisiche di separazione (separatori di posizione) ad esempio in plexiglass trasparente, tali da separare fisicamente il lavoratore dall'utente, almeno ad altezza viso.

VIETATI GLI ASSEMBRAMENTI. All'interno deve essere scongiurata qualunque possibilità che si creino assembramenti di più persone.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER GLI UTENTI. Sia valutata la necessità o l'opportunità di richiedere agli utenti di indossare, all'interno dei locali dell'attività, dispositivi di protezione individuale, in particolare:

- **mascherine**, obbligatorie qualora vi sia il rischio di non rispettare la distanza di sicurezza minima di 1 m.
- **guanti monouso**, se devono essere toccati / manipolati oggetti, materiali, documenti (da valutare)

GEL DISINFETTANTE. All'interno dei locali dell'attività deve essere garantita ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani (es. erogatori di gel disinfettante). Questi presidi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento (es. POS), devono essere a disposizione sia dei lavoratori che degli utenti, collocati in posizioni visibili e facilmente accessibili e accompagnati da cartelli che indichino le procedure di corretto utilizzo (istruzioni grafiche per la disinfezione delle mani).

AERAZIONE E RICAMBIO DELL'ARIA

Durante gli orari di lavoro e di apertura al pubblico, all'interno dei locali dell'attività deve essere assicurata una adeguata aerazione e un idoneo ricambio dell'aria, in modo naturale (apertura finestre e/o altri infissi verso l'esterno) e/o artificiale (impianti ricambio forzato aria).

FORNITORI ESTERNI

Per l'accesso di fornitori esterni sono individuate specifiche procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di scongiurare le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti. E' stata predisposta ed affissa segnaletica informativa specifica rivolta a questi soggetti.

Per la consegna (o il ritiro) di posta, pacchi / colli vari vengono privilegiate modalità tali da evitare l'ingresso all'interno dei locali della scuola. Le merci devono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna;

Ove possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici della scuola per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di sicurezza superiore a 1 metro da chiunque altro e potrà comunque essere invitato ad indossare la mascherina;

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono individuati/installati, ove possibile, servizi igienici dedicati. È vietato l'utilizzo di quelli del personale dipendente e degli alunni ed è garantita una pulizia giornaliera.